

# COMUNE DI FERRARA

**REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA SU TERRENO AGRICOLO EX DISCARICA DI POTENZA DI PICCO PARI A 28,1556 MWp E POTENZA NOMINALE PARI A 24,00 MW UBICATO IN PROSSIMITA' DI SP 19 VIA ERIDANO NEL COMUNE DI FERRARA**

## Progetto Elettrico

Per. Ind. Massimo Ghesini  
Ing. Francesco Piergiovanni



## Progetto Linea Elettrica

Geom. Stelio Poli  
Ing. Chiara Baldi

[polienergie.surl](http://polienergie.surl)

## Ambiente

Ing. Roberta Mazzolani  
Ing. David Negrini

**Studio Associato Ne.Ma**  
Ingegneria Ambiente Sicurezza

Via Cavour, 67 - 40026 Imola (BO)  
P.IVA 02653670394

## Geologia e Acustica

Dott.ssa Giulia Bastia  
Dott. Maurizio Castellari  
Dott.ssa Marta Cristiani



## Progetto Strutturale

Ing. Gianluca Ruggi



## Progetto Architettonico

Arch. Antonio Gasparri  
Arch. Andrea Ricci Bitti

## Collaboratori

Arch. Isabella Cevolani  
Arch. Agnese Di Tirro  
Arch. Beatrice Mari  
Arch. Francesco Ricci Bitti  
Arch. Valeria Tedaldi  
Arch. Cecilia Venieri  
Dott. Cristian Griguoli



**COMMITTENTE: C.L. SOLAR SRL**

p.IVA 02697670392

Legale rappresentante: **Cristiano Vitali**

C.F. VTLCST67R26H199U

**PROGETTISTA: Architetto Antonio Gasparri**

C.F. GSPNTN64D08E289D

N. ELABORATO

**A11**

ELABORATO

**CONTRATTI LOCAZIONE DISCARICA**

SCALA

RIFERIMENTO PRATICA

**IMPIANTO FV MANUZZI**

DATA

**05/07/2023**

REVISIONE

General contractor

**PROTESA**  
A COMPANY OF SACMI

**Protesa spa**

Via Ugo la Malfa n.24 Imola 40026 (BO)

telefono 0542 644069 mail [info@protesa.net](mailto:info@protesa.net) sito [www.protesa.net](http://www.protesa.net)

Proprietà riservata. È vietata la riproduzione totale e parziale e/o la comunicazione a terzi del presente elaborato e calcolo ad esso relativo che non siano espressamente autorizzate.  
In mancanza di rispetto gli interessati si riservano il diritto di procedere a termini di legge.

file CARTIGLIO MANUZZI.dwg

Prot. N

40

Rit.

BGC/lc

44100 Ferrara, Il 17 febbraio 1975

OGGETTO: Terreno da affittare per essere adibito a discarica dei rifiuti solidi urbani.

Ch.mo  
Prof. GIANRICCARDO RIO  
Ufficiale Sanitario  
del Comune di  
FERRARA

Mi riferisco alla Sua dell'8/1/75 prot. 108 di pari oggetto, per trasmetterLe in allegato copia della lettera a firma del dott. Giovanni Masè, incaricato di Geotecnica presso l'Università di Ferrara, al quale l'Azienda ha conferito l'incarico per lo studio della natura idrogeologica del terreno di cui all'oggetto.

La lettera contiene il parere circa l'idoneità del terreno in argomento ad accogliere la divisa discarica controllata.

Rimango pertanto in attesa di ricevere, con cortese sollecitudine, il parere di competenza dell'Autorità Sanitaria Locale onde procedere al perfezionamento del contratto e alle operazioni tecnicamente possibili sulla base delle prescrizioni impartite dalla S.V.

Con l'occasione Le porgo i migliori saluti.

All. n. 1

IL DIRETTORE  
Dott. Ugo Facchini



Ferrara 13 febbraio 1975

M. I. U.

14 FEB 1975

569

Spett. le


AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
IGIENE URBANA  
Viale Cavour 133

FERRARA

A seguito del conferimento di incarico per lo studio della natura del terreno di un appezzamento in località Mizzana, facendo seguito alle Vostre richieste, Vi confermiamo di aver terminato le operazioni di campagna riguardanti il prelevamento di campioni secondo il programma specificato in preventivo.

Da una prima analisi delle colonne stratigrafiche ottenute, risulta l'idoneità dei terreni in oggetto ad accogliere una discarica controllata. La precisazione e quantificazione dei dati è rimandata alla stesura della relazione finale (con relativa documentazione) in corso di elaborazione.

Distinti saluti



dott. Giovanni Masè  
Incaricato dell'Insegnamento  
di Geotecnica presso l'Univer-  
sità di Ferrara



## CONTRATTO DI LOCAZIONE


Con la presente privata scrittura, redatta in triplice originale, da valere per ogni modo di ragione o di legge, il Sig. LODI Dott. SILIO (parte locatrice) residente a Bologna, Via Zamboni, n.9, da e concede in locazione al Dr. Ugo Facchini, che agisce in nome e per conto del Comune di Ferrara - Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana che, per pari titolo, accetta un appezzamento di terreno di ha. 2 e.56 ca.40 nella proprietà sita in Mizzena-Ferrara di cui all'estratto di mappa catastale allegato, da considerarsi parte integrante del contratto.

La locazione viene fatta, accettata e regolata dai seguenti patti e condizioni, tutti sostanziali:

- 1) La locazione ha inizio il 15/2/1975 per finire il 15/2/1977 e si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni di anno in anno, se almeno tre mesi prima della scadenza, non verrà data disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno dall'una o dall'altra parte.

Nel caso di tacito rinnovo, le parti dovranno prestarsi alla redazione e conseguenti registrazioni del relativo contratto, le cui spese sono a carico del conduttore. In tal caso il contratto di lo

A




cazione verrà rimosso alle stesse condizioni, salvo il canone che potrà essere aggiornato percentualmente secondo le variazioni dell'indice di costo della vita pubblicato dall'I.S.T.A.T. per la provincia di Ferrara.

2) Alla parte locataria è data la possibilità, purché ne faccia richiesta con preavviso di almeno 6 mesi, di affittare ulteriori ha. 1 di terra alle stesse condizioni del presente contratto.

3) Il canone locativo è stato stabilito di pieno e comune accordo nella somma di 2.500.000 (duecentomila) annue per ha. pari a complessive lire 1.282.000.=-, da pagarsi in numero di quattro rate uguali trimestrali, posticipate; dopo l'ultimo giorno di ogni trimestre dell'anno, al domicilio della parte locatrice o in ogni altra forma che da essa verrà richiesta.

4) Il terreno concesso in locazione sarà destinato a discarica controllata dei rifiuti liquidi e solidi e verrà recintato perimetralmente, senza che ciò debba comportare un impedimento all'accesso nella restante proprietà.

La discarica dei rifiuti solidi, sarà condotta con il sistema delle trincee parallele e la terra di risulta, ricavata dagli scavi, sarà in parte



utilizzata per la copertura giornaliera dei rifiuti ed in parte per la ricopertura finale.


Quest'ultima operazione verrà effettuata in modo da riportare gli appezzamenti in condizioni agibili per l'agricoltura e cioè livellati ad una quota più alta di quella originale.

In altra parte del terreno saranno predisposte, a livello di campagna, delle vasche di decantazione e di essiccazione dei fanghi biologici mediante una conveniente arginatura di terreno di risulta.

5) L'Azienda si riserva la facoltà, in caso di necessità, di asportare dal fondo un certo quantitativo di terreno di risulta non superiore a 15.000 mc.

6) Qualora l'autorità sanitaria locale accerti un pericolo di inquinamento della falda idrica sotterranea, ovvero inconvenienti di ordine igienico tale da non consentire la prosecuzione dei lavori, avverrà automaticamente la risoluzione del contratto che verrà comunicata a mezzo raccomandata.

7) Nel caso in cui l'interruzione forzata del rapporto avvenisse durante i primi sei mesi del contratto, l'A.M.I.U. è tenuta a corrispondere in modo proporzionale, l'affitto della aliquota di terreno fino a quel momento utilizzato e per il rima-



nente terreno, al risarcimento degli eventuali danni che potrebbero derivare da una ritardata utilizzazione agricola del terreno (ritardata semina di bietole). Nel caso invece che la risoluzione coat-  
ta del contratto si verificasse dopo i sei mesi, la parte locatrice corrisponderà l'intero affitto del trimestre in corso anche per la parte non ancora utilizzata.

8) Anche in caso di sospensione forzata l' A.M.I.U. provvederà al livellamento del terreno, della parte fino a quel momento utilizzata.

9) La validità del presente contratto è condizionata alle superiori approvazioni di legge e all'esito dei sondaggi idrogeologici, che dovranno essere compiuti dall'Istituto di Geologia, allo scopo di appurare che non esistano pericoli di inquinamento delle acque superficiali e/o profonde.

Tale riserva avrà comunque validità fino al 15 febbraio del 1975, dopodichè il presente contratto sarà valido a qualsiasi effetto.

P. L' A. M. I. U.


IL DIRETTORE

FACCHINI Dr. Ugo

P. LA PARTE LOCATARIA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

FEB

*[Handwritten mark]*

271



CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente privata scrittura, redatta in triplice originale da valere per ogni modo di ragione o di legge, il Sig. LODI Dott. SILIO (parte locatrice) residente a Bologna, Via Zamboni n. 9, dà e concede in locazione al Dr. Ugo Facchini, che agisce in nome e per conto del Comune di Ferrara - Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana ebe, per pari titolo, accetta un appezzamento di terreno di ha. 2 e.55 ca. 40 nella proprietà sita in Mizzana - Ferrara di cui all'estratto di mappa catastale allegato, da considerarsi parte integrante del contratto.

11 MAR 1977

*Ugo Facchini*

*Ricordo di  
11/3/1977*

La locazione viene fatta, accettata e regolata dai seguenti patti e condizioni, tutti sostanziali:

1) La locazione ha inizio il 16/2/1977 per finire il 15/2/1978 e si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni di anno in anno, se almeno tre mesi prima della scadenza non verrà data disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dall'una o dall'altra parte.

*[Signature]*

Nel caso di tacito rinnovo, le parti dovranno presentarsi alla redazione e conseguenti registrazioni del relativo contratto, le cui spese sono a carico del conduttore. In tal caso il contratto di locazione verrà rinnovato alle stesse condizioni, salvo il canone

che potrà essere aggiornato percentualmente secondo le variazioni dell'indice di costo della vita pubblico dell'I.S.P.A.P. per la provincia di Ferrara.

2) Alla parte locataria è data la possibilità, purché ne faccia richiesta con preavviso di almeno 6 mesi, di affittare ulteriori ha. 1 di terra alle stesse condizioni del presente contratto.

3) Il canone locativo è stato stabilito di pieno e comune accordo nella somma di L. 500.000 (cinquecentomila) annue per ha. pari a complessive L. 1.282.000, da pagarsi in numero di quattro rate uguali trimestrali, posticipate; dopo l'ultimo giorno di ogni trimestre dell'anno, al domicilio della parte locatrice o in ogni altra forma che da essa verrà richiesta.

4) Il terreno concesso in locazione sarà destinato a discarica controllata dei rifiuti liquidi e solidi e verrà recintato perimetralmente, senza che ciò debba comportare un impedimento all'accesso nella restante proprietà.

La discarica dei rifiuti solidi, sarà condotta con il sistema delle trincee parallele e la terra di risulta, ricavata dagli scavi, sarà in parte utilizzata per la copertura giornaliera dei rifiuti ed in parte per la ricopertura finale.

Quest'ultima operazione verrà effettuata in modo da

riportare gli appezzamenti in condizioni adatte per l'agricoltura e cioè livellati ad una quota più alta di quella originale.

In altra parte del terreno saranno predisposte, a livello di campagna, delle vasche di decantazione e di essiccazione dei fanghi biologici mediante una conveniente arginatura di terreno di risulta.

5) L'Azienda si riserva la facoltà, in caso di necessità, di esportare dal fondo un certo quantitativo di terreno di risulta non superiore a 15.000 mc.

6) Qualora l'autorità sanitaria locale accerti un pericolo di inquinamento della falda idrica sotterranea, ovvero inconvenienti di ordine igienico tali da non consentire la prosecuzione dei lavori, avverrà automaticamente la risoluzione del contratto che verrà comunicata a mezzo raccomandata.

7) Nel caso in cui l'interruzione forzata del rapporto avvenisse durante i primi sei mesi del contratto, l'A.M.I.U. è tenuta a corrispondere in modo proporzionale l'affitto della aliquota di terreno fino a quel momento utilizzato e per il rimanente terreno, al risarcimento degli eventuali danni che potrebbero derivare da una ritardata utilizzazione agricola del terreno (ritardata semina di bietole).

Nel caso invece che la risoluzione scatta del con-

*U. P. P.*

*X*

tratto si verificasse dopo i sei mesi, la parte loca-  
trice corrisponderà l'intero affitto del trimestre  
in corso anche per la parte non ancora utilizzata.  
b) Anche in caso di sospensione forzata l'A.M.I.U.  
provvederà al livellamento del terreno, della parte  
fino a quel momento utilizzata.

Per l'Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana  
Per la parte locatrice

IL DIRETTORE  
*[Signature]*

(dott. Silvio Lodi)  
*[Signature]*

UFFICIO REGISTRO C.C. di ~~ESPANA~~

Adi 11 MAR 1977  
Esatte L. 6700  
Lire seicento e 00

Registrata  
al N. 06432

IL CASSIERE  
*[Signature]*

IL DIRETTORE  
(M. Nicolli)  
*[Signature]*



RACCOMANDATA

RR

Prot. n. 2992	Rif. UG/1c
------------------	---------------

44100 Ferrara, Il 15/7/77

**OGGETTO:** Contratto per appezzamento di terreno agricolo da adibire a discarica controllata - località MIZZANA (FE)


Dr.  
Silio Lodi  
Via Zamboni 9  
B O L O G N A

Formuliamo la presente significando che il contratto n. 6432 Registrato a Ferrara l' 11/3/77 non sarà rinnovato alla sua naturale scadenza del 15/2/78.

Mentre prendiamo atto della Vs. nota 18/3 u.s. circa l'utilizzo del nuovo appezzamento, che ci riserva mo quanto prima di confermarVi, non appena i competenti organi avranno notificato all'Azienda lo studio idrogeologico onde evitare inquinamenti del sottosuolo.

Grati della fattiva collaborazione, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE



*condotta*

### CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente privata scrittura, redatta in triplice originale, da valere per ogni modo di ragione o di legge, il sig. LODI Dott. SILIO (parte locatrica) residente a Bologna, Via Zamboni n. 9, dà e concede in locazione al dr. Ugo Facchini, che agisce in nome e per conto del Comune di Ferrara - Azienda Municipalizzata di Igiene Urbane - che, per pari titolo, possiede un appezzamento di terreno di ha. 2, e. 35 ca. 70 (mq. 23.370), nella proprietà sita in Mizzana (FE) di cui all'estratto di mappa catastale allegato, da considerarsi parte integrante del contratto.

(B)

La locazione viene fatta, accettata e regolata dai seguenti patti e condizioni, tutti sostanziali:

- 1) La locazione ha inizio l'1/10/1977 per finire il 30/9/1978 e si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni di anno in anno, se almeno sei mesi prima della scadenza non verrà data disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno dall'una o dall'altra parte. Nel caso di tacito rinnovo, le parti dovranno prestarsi alla redazione e conseguenti registrazioni del relativo contratto, le cui spese sono a carico del conduttore. In tal caso il contratto di locazione verrà rinnovato alle stesse condizioni, salvo il canone che po

trà essere aggiornato percentualmente secondo le variazioni dell'indice di costo della vita pubblicato dall'I.S.T.A.T. per la provincia di Ferrara.

2) Alla parte locataria è data la possibilità, purchè ne faccia richiesta con preavviso di almeno 6 mesi, di affittare ulteriori ha. 1/2 di terra alle stesse condizioni del presente contratto.

3) Il canone locativo è stato stabilito di pieno e comune accordo nella somma di L. 500.000 (cinquecentomila) annue per ha., pari a complessive Lire 1.168.500.=, da pagarsi in numero di quattro rate uguali trimestrali, posticipate; dopo l'ultimo giorno di ogni trimestre all'anno, al domicilio della parte locatrice o in ogni altra forma che da essa verrà richiesta.

4) Il terreno concesso in locazione sarà destinato a discarica controllata dei rifiuti solidi e dei fanghi e verrà recintato perimetralmente, senza che ciò debba comportare un impedimento all'accesso nella restante proprietà.

La discarica dei rifiuti solidi sarà condotta con il sistema delle trincee parallele e la terra di risulta, ricavata dagli scavi, sarà in parte utilizzata per la copertura giornaliera dei rifiuti ed in parte per la ricopertura finale.

1.168.500 : 4

$\frac{1}{4} 292.125$

1/12

1/3

0/6

0/9

Questa ultima operazione verrà effettuata in modo da riportare gli appezzamenti in condizioni agribili per l'agricoltura e cioè livellati ad una quota più alta di quella originale.

In altra parte del terreno saranno predisposte, a livello di campagna, delle vasche di decantazione e di assiccazione dei fanghi biologici mediante una conveniente arginatura di terreno di risulta.

5) L'Azienda si riserva la facoltà, in caso di necessità, di asportare dal fondo un certa quantità di terreno di risulta non superiore a 15.000 mc.

6) Qualora l'Autorità Sanitaria locale accerti un pericolo di inquinamento della falda idrica sotterranea, ovvero inconvenienti di ordine igienico tali da non consentire la prosecuzione dei lavori, avverrà automaticamente la risoluzione del contratto che verrà comunicata a mezzo raccomandata.

7) Nel caso in cui l'interruzione forzata del rapporto avvenisse durante i primi sei mesi del contratto, l'A.S.I.U. è tenuta a corrispondere in modo proporzionale l'affitto della aliquota di terreno fino a quel momento utilizzato e per il rimanente terreno, al risarcimento degli eventuali danni che potrebbero derivare da una ritardata utilizzazione agricola del terreno (ritardato semina



di bietole). Nel caso invece che la risoluzione  
coatta del contratto si verificasse dopo i sei me-  
si, la parte locatrice corrisponderà l'intero af-  
fitto del trimestre in corso anche per la parte  
non ancora utilizzata.

8) Anche in caso di sospensione forzata l'A.M.I.U.  
provvederà al livellamento del terreno, della par-  
te fino a quel momento utilizzata.

9) La validità del presente contratto è condizionata  
alle superiori approvazioni di legge e all'esito  
dei sondaggi idrogeologici che dovranno essere com-  
piuti dal dr. Giovanni Masè, incaricato di geotec-  
nica presso la facoltà di Scienze dell'Università  
di Ferrara, di cui al proprio provvedimento n. 37/1  
del 19/7/77, allo scopo di appurare che non esi-  
stano pericoli di inquinamento delle acque super-  
ficiali e/o profonde. Tale riserva avrà comunque  
validità fino al mese di Novembre 1977, dopodichè  
il presente contratto sarà valido a qualsiasi ef-  
fetto.

UFFICIO CRO ... S. S. di FERRARA  
Esatto L. 5.000 (cinquemila)  
Registrato addi 18 OTT 1977 di N°  
IL CASSIERE (M. ...)  
IL DIRETTORE (M. ...)

L'A.M.I.U. p. LA PARTE LOCATRICE  
Partita IVA n. 297410789 Partita IVA n. 78800380  
IL DIRETTORE Dr. Silvio LODI



Handwritten signature of the Director.

Handwritten signature of Dr. Silvio Lodi.



CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente privata scrittura, redatta in triplice originale, da valere per ogni modo di ragione o di legge, il Sig. Lodi Dr. Silvio (parte locatrice) residente a Bologna, Via Zamboni n° 9, da e concede in locazione al Dr. Ugo Facchini, che agisce in nome e per conto del Comune di Ferrara - Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana - che, per pari titolo, accetta un appezzamento di terreno di ha. 1, a. 2, ca. 46 nella proprietà sita in Mizzana (FE) di cui all'estratto di mappa catastale allegato, da considerarsi parte integrante del contratto.

La locazione viene fatta, accettata e regolata dai seguenti patti e condizioni, tutti sostanziali:

- 1) La locazione ha inizio l'1/10/1979 per finire il 30/9/1980 e si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni di anno in anno, fino alla completa utilizzazione dell'appezzamento, se almeno sei mesi prima della scadenza non verrà data disdetta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno dall'una o dall'altra parte. Nel caso di tacito rinnovo, le parti dovranno prestarsi alla redazione e conseguenti registrazioni del relativo contratto, le cui spese sono a carico del con

1.02/10  
Lodi

1.02/10

duttore. In tal caso il contratto di locazione verrà rinnovato alle stesse condizioni, salvo il canone che potrà essere aggiornato percentualmente secondo le variazioni dell'indice di costo della vita pubblicato dall'I.S.T.A.T. per la provincia di Ferrara.

2) Il canone locativo è stato stabilito di pieno e comune accordo nella somma di L. 1.000.000 (un milione) annue per ha, pari a complessive lire 1.024.600, da pagarsi in numero di tre rate uguali <sup>quadrimestrali</sup> trimestrali, posticipate, dopo l'ultimo giorno di ogni trimestre all'anno, al domicilio della parte locatrice o in ogni altra forma che da essa verrà richiesta.

3) Il terreno concesso in locazione sarà destinato a discarica controllata dei rifiuti solidi e dei fanghi e verrà recintato perimetralmente, senza che ciò debba comportare un impedimento all'accesso nella restante proprietà.

La discarica dei rifiuti solidi sarà condotta con il sistema delle trincee parallele e la terra di risulta, ricavata dagli scavi, sarà in parte utilizzata per la copertura giornaliera dei rifiuti ed in parte per la ricopertura finale.

324600 / 31  
12  
- 16  
16

Quest'ultima operazione verrà effettuata in modo da riportare gli appezzamenti in condizioni agibili per l'agricoltura e cioè livellati ad una quota più alta di quella originale.

In altra parte del terreno saranno predisposte, a livello di campagna, delle vasche di decantazione e di essiccazione dei fanghi biologici mediante una conveniente arginatura di terreno di risulta.

4) L'Azienda si riserva la facoltà, in caso di necessità, di asportare dal fondo un certo quantitativo di terreno di risulta non superiore a mc. 15.000.

5) Qualora l'Autorità Sanitaria locale accerti un pericolo di inquinamento della falda idrica sotterranea, ovvero inconvenienti di ordine igienico tali da non consentire la prosecuzione dei lavori, avverrà automaticamente la risoluzione del contratto che verrà comunicato a mezzo raccomandata.

6) Nel caso in cui l'interruzione forzata del rapporto avvenisse durante i primi sei mesi del contratto, l'A.M.I.U. è tenuta a corrispondere in modo proporzionale l'affitto dell'aliquota di terreno fino a quel momento utilizzato e, per il rimanen

te terreno, al risarcimento degli eventuali danni che potrebbero derivare da una ritardata utilizzazione agricola del terreno (ritardata semina di bietole). Nel caso invece che la risoluzione coatta del contratto si verificasse dopo i sei mesi, la parte locatrice corrisponderà l'intero affitto del trimestre in corso anche per la parte non ancora utilizzata.

7) Anche in caso di sospensione forzata l'A.M.I.U. provvederà al livellamento del terreno, della parte fino a quel momento utilizzata.

per l'A.M.I.U.

per la parte locatrice

Part. IVA n° 297110389

Part. IVA n° 78800380

cod. fiscale numero

Cod. fiscale numero

00297110389

LDO SLI 99R21 D548X



IL DIRETTORE

IL Dr. SILIO LODI ""

Dr. Ugo Facchini

*[Handwritten signature of Ugo Facchini]*

*[Handwritten signature of Silio Lodi]*

**RACCOMANDATA**

Prot. N. 4301	Rif. AL/bmp
------------------	----------------

44100 Ferrara, Il 10/9/80

**OGGETTO:** Contratti affitto di n. 2 appezzamenti di terreno siti in Mizzana di ha. 1,5 e ha. 12,46 con scadenza rispettivamente il 31/12/80 e il 30/8/80.

Spett.le

Dr. SILIO LODI

Via Zamboni 9


40126 - BOLOGNA

0,52.46 ?  
0,3.46 ?

Con la presente si intende dare disdetta dei contratti in oggetto, comunicando nel contempo che gli appezzamenti saranno resi disponibili per l'utilizzazione agricola da parte dell'Azienda scrivente alla fine del mese di Ottobre del corrente anno.

Comunichiamo inoltre che, come da accordi verbali con il ns. Geom. Boccafogli, le rate di affitto saranno pagate fi no alla scadenza dei contratti.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.





CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente privata scrittura, redatta in triplice originale, da valere per ogni modo di ragione o di legge, il sig. Lodi dr. Silvio (parte locatrice) residente a Bologna, Via Zamboni n.9, dà e concede in locazione al dr. Ugo Facchini, che agisce in nome e per conto del Comune di Ferrara - Azienda municipalizzata di Igiene Urbana - che, per pari titolo, accetta un appezzamento di terreno di ha. 2, a 53, ca. 26, nella proprietà sita in Mizzana (FE), di cui all'estratto di mappa catastale allegato (contradistinto con la lettera C), da considerarsi parte integrante del contratto.

C/91

La locazione viene fatta, accettata e regolata dai seguenti patti e condizioni, tutti sostanziali:

- 1) La locazione ha inizio l'1/12/1979 per finire il 30/11/1980 e si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni di anno in anno, se almeno tre mesi prima della scadenza non verrà data disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dall'una o dall'altra parte.
- 2) Alla parte locataria è data inoltre la possibilità di affittare ulteriori ha. 4 circa di terreno attiguo al lotto di cui al presente contratto (

contraddistinto con la lettera D della planimetria allegata) alle stesse condizioni della presente scrittura.

3) Il canone locativo è stato stabilito di pieno e comune accordo nella somma di L. 1.000.000 (un milione) annue per ha., e quindi per complessive L. 2.532.600, da pagarsi in numero di quattro rate uguali trimestrali, posticipate, dopo l'ultimo giorno di ogni trimestre dell'anno, al domicilio della parte locatrice o in ogni altra forma che da essa verrà richiesta.

4) Il terreno concesso in locazione sarà destinato a discarica controllata dei rifiuti liquidi e solidi e verrà recintato perimetralmente, senza che ciò debba comportare un impedimento all'accesso nella restante proprietà.

La discarica dei rifiuti solidi sarà condotta con il sistema delle trincee parallele e la terra di risulta, ricavata dagli scavi, sarà in parte utilizzata per la copertura giornaliera dei rifiuti ed in parte per la ricopertura finale. Quest'ultima operazione verrà effettuata in modo da riportare gli appezzamenti in condizioni agibili per l'agricoltura e cioè livellati ad una quota più alta di quella originale.

2582,00 L<sup>4</sup>

10

63315

12

In altra parte del terreno saranno predisposte, a livello di campagna, delle vasche di decantazione e di essiccazione dei Fanghi Biologici mediante una conveniente arginatura di terreno di risulta.

5) L'Azienda si riserva la facoltà, in caso di necessità di asportare dal fondo un certo quantitativo di terreno di risulta non superiore a 15.000 mc.

6) Qualora l'autorità sanitaria locale accerti un pericolo di inquinamento della falda idrica sotterranea, ovvero inconvenienti di ordine igienico tali da non consentire la prosecuzione dei lavori, avverrà automaticamente la risoluzione del contratto che verrà comunicata a mezzo raccomandata.

7) Nel caso in cui l'interruzione forzata del rapporto avvenisse durante i primi sei mesi del contratto, l'A.M.I.U. è tenuta a corrispondere in modo proporzionale l'affitto dell'aliquota di terreno fino a quel momento utilizzato e, per il rimanente terreno, al risarcimento degli eventuali danni che potrebbero derivare da una ritardata utilizzazione agricola del terreno (ritardata semina di bietole).

Nel caso invece che la risoluzione coatta del contratto si verificasse dopo i sei mesi, la parte locatrice corrisponderà l'intero affitto del trimestre in corso anche per la parte non ancora utilizzata.

8) Anche in caso di sospensione forzata l'A.M.I.U. provvederà al livellamento del terreno della parte fino a quel momento utilizzata.

9) La validità del presente contratto è condizionata alle superiori approvazioni di legge e all'esito dei sondaggi idrogeologici che dovranno essere compiuti dall'Istituto di Geologia dell'Università di Ferrara (incarico già affidato con provvedimento di Commissione Amministratrice n. 40/3 del 22/6/79) allo scopo di appurare che non esistano pericoli di inquinamento delle acque superficiali e/o profonde.

per la parte locatrice

per l'A.M.I.U.

Dr. SILIO LODI

IL DIRETTORE

Dr. Ugo Facchini

Part. IVA n° 75800380

Cod. Fiscale n° 00297110389

Cod. Fisc. n° LD08LI99R21

Part. IVA n° 297110389


D548X

Ferrara, li 21/11/1979

Il presente è ulteriore originale del  
atto privato registrato a Ferrara  
il 26 NOV 1979

4384  
di n.

IL DIRETTORE  
(M. Alcoliti)



**RACCOMANDATA** R.R.

Prot. N. 4483	MH. UG/fp
------------------	--------------

44100 Ferrara, li 18/9/81

OGGETTO: Appezamento terreno contraddistinto con la lett. C, ha. 2, a. 53, ca. 26.

Egr. Dr.

SILIO LODI

Via Zamboni 9

40126 B O L O G N A

In osservanza a quanto previsto dal contratto n. 4384 - registrato a Ferrara il 26/11/79 e relativo a quanto è oggetto della presente - siamo ad informarVi che all'imminente scadenza del 30/11 p.v. il contratto medesimo non sarà rinnovato. /81

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.



IL DIRETTORE

dr. Ugo Pacchini



Contratto di locazione sig. LODI Dr. SILIO - Azienda I. U.

relativo ad un appezzamento di terreno di ha. 2, a. 20 (mq. 22.000) sito in Mizzana (FE), da adibire a discarica di emergenza dei rifiuti solidi.

Con la presente privata scrittura, redatta in triplice originale, da valere per ogni modo di ragione o di legge, il sig. Lodi Dr. Silio (parte locatrice) residente a Bologna, Via Zamboni n. 2, dà e concede in locazione al Dr. Ugo Facchini, che agisce in nome e per conto del Comune di Ferrara - Azienda municipalizzata di Igiene Urbana - che, per pari titolo, accetta un appezzamento di terreno di ha. 2, a. 20, nella proprietà sita in Mizzana (FE), di cui all'estratto di mappa catastale allegato (contraddistinto con la lettera "D"), da considerarsi parte integrante del contratto.

(D)

L. 2000 / 4  
S. 100

La locazione viene fatta, accettata e regolata dai seguenti patti e condizioni, tutti sostanziali:

- 1) La locazione ha inizio l'1/9/80 per finire il 31/12/81 e si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni di anno in anno, se almeno tre mesi prima della scadenza non verrà data disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dall'una o dall'altra parte.

2) Il canone locativo è stato stabilito di pieno e  
comune accordo nella somma di L. 1.000.000 (un  
miliardo) annuo per ha., e quindi per complessive lire  
2.200.000, da pagarsi in numero di quattro rate u-  
guali trimestrali, posticipate, dopo l'ultimo gior-  
no di ogni trimestre dell'anno, al domicilio della  
parte locatrice o in ogni altra forma che da essa  
verrà richiesta.

3) Il terreno concesso in locazione sarà destinato  
a discarica controllata dei rifiuti liquidi e solli-  
di e verrà recintato perimetralmente, senza che ciò  
debba comportare un impedimento all'accesso nella  
restante proprietà.

La discarica dei rifiuti solidi sarà condotta  
con il sistema delle trincee parallele e la terra  
di risulta, ricavata dagli scavi, sarà in parte uti-  
lizzata per la copertura giornaliera dei rifiuti ed  
in parte per la ricopertura finale.

Quest'ultima operazione verrà effettuata in modo  
da riportare gli appezzamenti in condizioni adibili  
per l'agricoltura e cioè livellati ad una quota più  
alta di quella originale.

In altra parte del terreno saranno predisposte,  
a livello di campagna, delle vasche di decantazione  
e di ossigenazione dei fanghi biologici mediante una

conveniente arginatura di terreno di risulta.

4) L'Azienda si riserva la facoltà, in caso di necessità, di asportare dal fondo un certo quantitativo di terreno di risulta non superiore a 15.000 mc.

5) Qualora l'Autorità sanitaria locale accerti un pericolo di inquinamento della falda idrica sotterranea, ovvero inconvenienti di ordine igienico tali da non consentire la prosecuzione dei lavori, avverrà automaticamente la risoluzione del contratto che verrà comunicata a mezzo raccomandata.

6) Nel caso in cui l'interruzione forzata del rapporto avvenisse durante i primi sei mesi del contratto,

l'A.M.I.U. è tenuta a corrispondere in modo proporzionale l'affitto dell'aliquota di terreno fino a quel momento utilizzato e, per il rimanente terreno, al risarcimento degli eventuali danni che potrebbero derivare da una ritardata utilizzazione agricola del terreno (ritardata semina di bietole).

Nel caso invece che la risoluzione coatta del contratto si verificasse dopo i sei mesi, la parte locatrice corrisponderà l'intero affitto del triennio in corso anche per la parte non ancora utilizzata.

7) Anche in caso di sospensione forzata l'A.M.I.U. provvederà al livellamento del terreno della parte fino a quel momento utilizzata.

D. La parte Locatrice

D. I.<sup>a</sup> M. I. II.

Dr. SILIO LODI

IL DIRETTORE

Per Procura Franco Post. Best.

Ugo Faccini



*[Handwritten signature]*

Part. IVA n. 76800360

Part. IVA n. 00297110389

Cod. Fisc. n. LD05L199R21D

Cod. Fisc. n. 297110389

548X

FERRARA 14 AGO. 1980

Il presente è ulteriore originale del  
atto privato registrato a Ferrara  
il 18 AGO. 1980

al N. 3124  
IL DIRETTORE  
(M. Nicoli)  
*[Handwritten signature]*



Prot. N. <b>4162</b>	Rif. <b>UG/bmp</b>
----------------------	--------------------

44100 Ferrara, Il 28/7/82

**OGGETTO:** Contratto di locazione stipu-  
lato il 14/8/80 per l'appezza-  
mento contraddistinto con la  
lettera "D" in località Mizze-  
na.

Egr. Sig.  
FRANCO LODI BERTONI  
Via Zam' boni 19  
40129 BOLOGNA

L'Azienda ha in questi giorni provveduto alla com-  
pleta utilizzazione dell'-appezzamento di terreno di cui  
all'oggetto.

La presente è quindi formulata per comunicarVi che  
il relativo contratto non sarà rinnovato alla sua natura  
le scadenza.

Tanto si doveva per opportuna conoscenza e regolarità.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.



IL DIRETTORE  
Dr. Ugo Facchini

P.S. - Per provvedere ai pagamenti è necessario che ci  
forniate gli estremi del C/C a Voi intestato, su  
cui effettuare gli accrediti.

*1/8/82*  
*regolato*  
*C/c 3441 P. Bolonara - Bologna*



## CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente privata scrittura, redatta in triplice originale da valere per ogni modo di ragione o di legge, il Sig. Lodi Dr. Silvio - residente a Bologna in Via Zamboni n. 19, si impegna con il Dr. Ugo Facchini, che agisce in nome e per conto della A.M.I.U. (Azienda Municipalizzata Igiene Urbana), a cedere in uso un appezzamento di terreno di circa 10 ettari nella proprietà sita in Mizzana (FE), di cui all'estratto di mappa catastale allegato, da considerarsi parte integrante del contratto.

La locazione viene fatta, accettata e regolata dai seguenti patti e condizioni, tutti sostanziali:

1) La locazione avrà inizio presumibilmente nel 1983, comunque non appena l'appezzamento, contraddistinto con la lett. F di cui al provvedimento n. 53/1 del Consiglio di Amministrazione dell'AMIU, sarà in fase di saturazione.

2) Alla parte locataria è data la possibilità di affittare appezzamenti di terreno gradualmente, sino alla concorrenza dei 10 ettari, sulla base delle reali esigenze annuali manifestate da competenti organi aziendali.

3) La parte locatrice si impegna fin da ora, con la registrazione del presente contratto, a cedere

in uso l'appezzamento di cui al presente contratto (10 ettari) fermo restando quanto stabilito ai precedenti punti 1 e 2.

4) Il canone locativo è stabilito fin da ora di pieno e comune accordo nella somma di L. 1.300.000= (unmilionetrecentomila) annue per ettaro indicizzato agli incrementi ISTAT dal momento che l'Azienda richiederà l'utilizzo graduale dell'appezzamento di terreno di che trattasi.

5) Il terreno concesso in locazione sarà destinato a discarica controllata dei rifiuti liquidi e solidi e verrà recintato perimetralmente, senza che ciò debba comportare un impedimento all'accesso nella restante proprietà.

La discarica dei rifiuti solidi sarà condotta con il sistema delle trincee parallele e la terra di risulta, ricavata dagli scavi, sarà in parte utilizzata per la copertura giornaliera dei rifiuti ed in parte per la ricopertura finale.

Quest'ultima operazione verrà effettuata in modo da riportare gli appezzamenti in condizioni adatti per l'agricoltura e cioè livellati ad una quota più alta di quella originale.

In altra parte del terreno saranno predisposte, a livello di campagna, delle vasche di decantazione

ne e di essiccazione dei fanghi biologici median-  
te una conveniente arginatura di terreno di risul-  
ta.


6) La validità del presente accordo è immediata per  
la parte locatrice, per la parte locataria è con-  
dizionata alle superiori approvazioni di legge  
oltrechè all'esito dei sondaggi idrogeologici  
fatti dall'autorità sanitaria locale, allo scopo  
di appurare che non esistano all'inizio e duran-  
te l'utilizzazione pericoli di inquinamento.

P. La parte Locatrice


p. L'A.M.I.U.

Dr. Silvio Lodi

IL DIRETTORE



Dr. Ugo Facchini



Cod. Fiscale n. LD08LI99R21D Cod. Fisc. n. 00297110389

Ferrara, 30/10/1981

Contratto da registrarsi ai sensi dell'art. 38 del  
D.P.R. n. 634 del 26/10/1972.

Il presente contratto originale del

è stato registrato a Ferrara

il 10 NOV. 1981

al N.

IL DIRETTORE RICELENTE  
(Francesco Stefanelli)



48224 / 5/6

RACCOMANDATA *RF*

Prot. N. <i>6932</i>	Rif. UG/bmp
-------------------------	----------------

44100 Ferrara, Il 20/10/83

OGGETTO: Disdetta contratto.

Spett.

Ammin. LODI - BERTONI

Via Zamboni 9

40126 BOLOGNA

In questi giorni l'AMIU ha provveduto al completo utilizzo dell'appezzamento di terreno in località Mizzana, contraddistinto nella mappa catastale con la lettera "F", di cui al contratto di locazione 1/11/82-30/10/1983.

Con la presente siamo, pertanto, a disdettare il contratto medesimo, informandovi che alla prossima naturale scadenza del 30/10/83 provvederemo al regolamento di quanto ancora dovuto.

Tanto si doveva per opportuna conoscenza e regolarità.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.



IL DIRETTORE

Dr. Ugo Facchini



CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente privata scrittura, redatta in triplice originale, da valere per ogni modo di ragione o di legge, l'Amministrazione Lodi-Bertoni (parte locatrice) residente a Bologna, Via Zamboni n° 9, dà e concede in locazione al dr. Ugo Facchini, che agisce in nome e per conto del Comune di Ferrara - Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana - che, per pari titolo, accetta un appezzamento di terreno di ha. 2, e. 61, ca. 32 nella proprietà sita in Mizzene (FE), di cui all'estratto di mappa catastale allegato (contraddistinto con la lettera G), da considerarsi parte integrante del contratto.

La locazione viene fatta, accettata e regolata dai seguenti patti e condizioni, tutti sostanziali:

- 1) La locazione ha inizio l'1/7/83, per finire il 30/6/84, e si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni di anno in anno se almeno tre mesi prima della scadenza non verrà data disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dall'una o dall'altra parte.
- 2) Il canone locativo è stato stabilito di pieno e comune accordo della somma di L. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) annue per ha., salvo variazio-

ne indici ISTAT, e quindi per complessive Lire 3.397.160, da pagarsi in numero di quattro rate uguali trimestrali, posticipate, dopo l'ultimo giorno di ogni trimestre dell'anno, al domicilio della parte locatrice o in ogni altra forma che da essa verrà richiesta.

3) Il terreno concesso in locazione sarà destinato a discarica controllata dei rifiuti liquidi e solidi e verrà recintato perimetralmente, senza che ciò debba comportare un impedimento all'accesso nella restante proprietà.

La discarica dei rifiuti solidi sarà condotta con il sistema delle trincee parallele e la terra di risulta, ricavata dagli scavi, sarà in parte utilizzata per la copertura giornaliera dei rifiuti ed in parte per la ricopertura finale.

Quest'ultima operazione verrà effettuata in modo da riportare gli appezzamenti in condizioni agibili per l'agricoltura e cioè livellati ad una quota più alta di quella originale.

In altra parte del terreno saranno predisposte, a livello di campagna, delle vasche di decantazione e di essiccazione dei fanghi biologici mediante una conveniente arginatura di terreno di risulta.

4) L'Azienda si riserva la facoltà, in caso di necessità, di asportare dal fondo un certo quantitativo di terreno di risulta non superiore a 15.000 mc.

5) Qualora l'Autorità Sanitaria Locale accerti un pericolo di inquinamento della falda idrica sotterranea, ovvero inconvenienti di ordine igienico tali da non consentire la prosecuzione dei lavori, avverrà automaticamente la risoluzione del contratto che verrà comunicata a mezzo raccomandata.

6) Nel caso in cui l'interruzione forzata del rapporto avvenisse durante i primi sei mesi del contratto, l'A.M.I.U. è tenuta a corrispondere in modo proporzionale l'affitto dell'aliquota di terreno fino a quel momento utilizzata e, per il rimanente terreno, al risarcimento degli eventuali danni che potrebbero derivare da una ritardata utilizzazione agricola del terreno (ritardata semina di bietole).

Nel caso invece che la risoluzione coatta del contratto si verificasse dopo i sei mesi, la parte locataria corrisponderà l'intero affitto del trimestre in corso anche per la parte non ancora utilizzata.

7) Anche nel caso di sospensione forzata l'A.M.I.U.

provvederà al livellamento del terreno delle parte  
fino a quel momento utilizzate.

La parte locatrice per l'A.M.I.U.  
sig. Lodi Bertoni Franco ~~EX DIRETTORE~~

Sig.ra Bertoni Mercedes

Partita IVA n°

Cod. Fisc. n° 00297110389

Cod. Fisc. n°

*Franco Lodi Bertoni*

Cod. Fisc. LDB FNC 29M12 D548H

*Mercedes Bertoni*

Cod. Fisc. BRT MCD 09M50 D548H

- 1 LUG. 1983

Prot. N. 3576	Rif. UG/bmp
------------------	----------------

44100 Ferrara, Il 29/9/84

**OGGETTO:** Risoluzione anticipata contratto appezzamento terreno contraddistinto con la lett. G, in località Mizzana.

Spett. Amministrazione  
LODI-BERTONI  
Via Zamboni 9  
40126 BOLOGNA

La presente fa seguito alle intese verbali intercorse con il Vs. Sig. Maccaferri per quanto è oggetto della presente.

Il contratto circa l'appezzamento di terreno contraddistinto con la lettera **G**, in località Mizzana, tacitamente rinnovato per un altro anno a far tempo dell'1/7 u.s., dovrebbe esaurirsi naturalmente il 30/6/85.

Di fatto, l'Azienda ha completato in questi giorni la sua utilizzazione, per cui il 30/9 p.v. Vi sarà riconsegnato.

Il fitto corrisposto è coincidente all'utilizzo dell'appezzamento a tutto il 30/9 p.v.

Dati gli ottimi rapporti intercorrenti con Codesta Spettabile Amministrazione, siamo a pregarVi di un cortese cenno di riscontro circa la Vostra disponibilità sull'anticipata risoluzione del contratto.

Con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Dr. Ugo Facchini



5/10/84  
Inserito bonifico a saldo  
di L. 2041900 - e inviato  
distretto come richiesto  
*M*



## CONTRATTO DI LOCAZIONE

Con la presente privata scrittura, redatta in triplice originale da valere per ogni modo di ragione e di legge, l'Amministrazione Lodi-Bertoni (parte locatrice) residente a Bologna, Via Zamboni n. 9, dà e concede in locazione al Dr. Ugo Facchini, che agisce in nome e per conto del Comune di Ferrara - Azienda Municipalizzata di Igiene Urbane - che, per pari titolo, eccetta un spezzamento di terreno di ha. 3, s. 66, ca. 96 nelle proprietà sita in Mizzane (FE), di cui all'estretto di mappa catastale allegato (contredistinto con la lettera H), da considerarsi parte integrante del contratto.

H

La locazione viene fatta, accettata e regolata dai seguenti patti e condizioni, tutti sostanziali:

- 1) La locazione ha inizio l'1/1/84, per finire il 31/12/84, e si intenderà tacitamente prorogata alle stesse condizioni di anno in anno se almeno tre mesi prima della scadenza non verrà data disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dall'una o dell'altra parte.
- 2) Il canone locativo è stato stabilito di pieno e comune accordo nelle somme di L. 7.300.000= (unmilionesetrecentomila) annue per ha., salvo variazione indici ISTAT, e quindi per complessive Li-

re 4.770.400=, da pagarsi in numero di quattro rate uguali trimestrali, posticipate, dopo l'ultimo giorno di ogni trimestre dell'anno, al domicilio della parte locatrice o in ogni altra forma che da essa verrà richiesta.

3) Il terreno concesso in locazione sarà destinato a discarica controllata dei rifiuti liquidi e solidi e verrà recintato perimetralmente, senza che ciò debba comportare un impedimento all'accesso nella restante proprietà.

La discarica dei rifiuti solidi sarà condotta con il sistema delle trincee parallele e la terra di risulta, ricavata dagli scavi, sarà in parte utilizzata per la copertura giornaliera dei rifiuti ed in parte per la ricopertura finale.


Quest'ultima operazione verrà effettuata in modo da riportare gli appezzamenti in condizioni adatte per l'agricoltura e cioè livellati ad una quota più alta di quella originale.

In altra parte del terreno saranno predisposte, a livello di campagna, delle vasche di decantazione e di essiccazione dei fanghi biologici mediante una conveniente arginatura di terreno di risulta.

4) L'Azienda si riserva la facoltà, in caso di ne-

SITUAZIONE DISCARICHE  
agg. to al 30/10/04

DENOMINAZIONE CONTABILE	ELEMENTI CONTRATTUALI					SUPERFICIE ex DISCARICA IN SF. Ha	DATA DI Riconsegna	Note
	DATA	DURATA		SUPERF. Ha.	CANONE annuo P x Ha			
		DAL	AL					
A	3.2.75 11.2.77	15.2.75 16.2.77	15.2.77 15.2.78	2.56.40	500.000		15.2.78	
B	18.10.77	1.10.77	30.9.78	2.33.70	500.000		30.9.78	
C1	22.6.79 1.1.79	1.10.79 1.1.79	30.9.80 31.12.79	1.02.46 1.50.00	1.000.000 500.000		31.10.80	
	C2	26.11.79	1.12.79	30.11.80	2.53.26	1.000.000		30.11.81
D	14.8.80	1.9.80	31.12.81	2.20.00	1.000.000		31.12.82	
E		1.12.81	30.11.82	2.19.15			30.11.82	
F	10.11.81	1.10.82	30.10.83	3.03.50	1.300.000		30.10.83	
G	1.7.83	1.7.83	30.6.84	2.61.32	1.300.000		30.9.85	
H	30.12.83	1.1.84	31.12.84	3.66.96	1.300.000	23.96.75	31.12.85	
I	27.9.85	1.1.86	31.12.86	4.85.75	1.300.000			hanno vers. la vert. due.
L	19.9.87	1.1.88	31.12.88	2.67.67	3.000.000			hanno vers. la vert. due.
M	1.10.88	1.10.88	31.12.90	4.72.63	3.000.000			
N1	27.10.89	1.1.90	31.12.90	4.99.50	6.000.000			
				13.30	6.000.000			
N2	25.7.90	1.8.90	31.12.91	6.48.20	6.000.000			
N3	2.5.91	2.5.91	31.12.92	2.05.20	6.000.000			
				0.11.83	6.000.000			
N4	9.12.91	1.1.92	31.12.92	4.34.80	6.000.000		30.35.88	
						54.35.63		



E  
mq. 24915  
dal 1.11.81

F  
mq. 30350  
dal 1.6.82

A  
mq. 25640  
dal 1.2.76

D  
mq. 22000  
dal 1.9.80

EX  
AGIP

M  
mq. 47263  
dal 10/7/89

B  
mq. 23370  
dal 1.10.77

C2  
mq. 25328  
dal 1.12.79

G  
mq. 26132  
dal 1.6.83

C1  
mq. 25246  
dal 14.7.79

L  
mq. 26767  
dal 8/7/81

H  
mq. 36696  
dal 1.9.84  
dal 5-6-86

N2  
mq. 64820  
dal 21/3/90  
dal 25/7/90

ESPANSIONE

I  
mq. 48575  
dal 5/6/86  
dal 15/9/88

N1  
mq. 49950  
dal 27/10/89

IN  
PROGETTO

N3  
mq. 90520  
dal 16/6/91

N4 \*

PROPR. W.M. BERGAMINI S.p.A.

cessità, di esportare dal fondo un certo quantitativo di terreno di risulta non superiore a 15.000 mc.

5) Qualora l'Autorità Sanitaria Locale accerti un pericolo di inquinamento della falda idrica sotterranea, ovvero inconvenienti di ordine igienico tali da non consentire la prosecuzione dei lavori, avverrà automaticamente la risoluzione del contratto che verrà comunicata a mezzo raccomandata.

6) Nel caso in cui l'interruzione forzata del rapporto avvenisse durante i primi sei mesi del contratto, l'AMIU è tenuta a corrispondere in modo proporzionale l'affitto dell'aliquota di terreno fino a quel momento utilizzato e, per il rimanente terreno, al risarcimento degli eventuali danni che potrebbero derivare da una ritardata utilizzazione agricola del terreno (ritardata semina di bietole).

Nel caso invece che la risoluzione coatta del contratto si verificasse dopo i sei mesi, la parte locataria corrisponderà l'intero affitto del trimestre in corso anche per la parte non ancora utilizzata.

7) Anche nel caso di sospensione forzata l'AMIU prov

vedvederà al livellamento del terreno della parte  
fino a quel momento utilizzata.

La parte locatrice p. L'A.M.I.U.

Cod. Fisc. BRT MCD 09150 D548U  
Sig. LODI BERTONI FRANCO IL DIRETTORE

*Franco Lodi Bertoni*

Cod. Fisc. BRT MCD 09150 D548U  
Sig.ra BERTONI MERCEDES



*Ugo Finchini*

*Mercedes Bertoni*

Partite IVA n. ....

Cod. Fiscale n. ....

Cod. Fiscale n. 00297110389

Ferrara, 30 DIC. 1983.

UFFICIO REGISTRO

di FERRARA


Add. 6 GEN. 1984

Esatte L. 100.000 -

Lire centomila

REGISTRATO

018



IL CAUSIERE

*[Handwritten signatures]*

Prot. N.	4725	Alt.	UG/bmp
----------	------	------	--------

44100 Ferrara, li 20/9/85

**OGGETTO:** Discarica controllata di Mizzana  
lotto H - Contratto registrato in  
Ferrara il 6/1/84 al n. 187.

Ai Sigg.

LODI - BERTONI

Via Zamboni 19

40126 BOLOGNA

*H*

Con la presente siamo ad informarVi che entro il 31/12 p.v. è prevista la saturazione del lotto di terreno di cui all'oggetto.

La restituzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal contratto, ovvero in condizioni agibili per l'agricoltura e cioè livellato ad una quota più alta di quella originaria, sarà protratta nei primi mesi del 1986.

Ciò premesso gradiremmo sapere, dati gli ottimi rapporti sempre intercorsi, la disponibilità a cessare gli effetti del contratto di cui trattasi alla sua naturale scadenza prevista per il 31/12/p.v.

Distinti saluti.



*ST*  
IL DIRETTORE  
Dr. Ugo Facchini

*13/9*  
*Va bene*  
*Scritte conferme*  
*leg*